

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE VETTURE DEI SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI E SULLE PENSILINE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA CONEROBUS SPA. CIG 6979804C76.

PREMESSE

Conerobus Spa è una società a partecipazione pubblica che gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale sia urbano nella città di Ancona, Falconara e Jesi che extraurbano nella Provincia di Ancona con autobus, filobus ed impianti fissi quali ascensori nonché le relative pensiline di attesa autobus.

Di seguito si riportano le seguenti specifiche:

Autobus

Autobus urbano (Ancona e Jesi): 119 + 9 filobus

Autobus extraurbano: 97 che circolano nei seguenti comuni della provincia di Ancona:

Agugliano
Ancona
Belvedere Ostrense
Camerata Picena
Camerano
Castellbellino
Castelfidardo
Chiaravalle
Cingoli
Cupramontana
Falconara Marittima
Filottrano
Jesi
Loreto
Maiolati Spontini
Monsano

Monte Roberto
Monte San Vito
Montemarciano
Morro d'Alba
Offagna
Osimo
Ostra
Polverigi
Porto Recanati
Recanati
S. Marcello
S. Maria Nuova
S. Paolo di Jesi
Senigallia
Staffolo

Pensiline: vedasi allegato

ART. 1 – SOGGETTI CONTRATTUALI

Sono soggetti contrattuali:

- a) Conerobus S.p.A. appresso anche denominata AZIENDA
- b) La ditta aggiudicataria appresso anche denominata CONCESSIONARIO

ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL’AFFIDAMENTO

La gara ha per oggetto la concessione in esclusiva per la durata di 7 (sette) anni, spazi e servizi pubblicitari individuati sulle pensiline e sulle vetture, urbane ed extraurbane del servizio di trasporto pubblico della città di Ancona e provincia.

L’affidamento comprende, altresì, la presentazione e realizzazione di un progetto di valorizzazione della pubblicità attraverso l’ausilio di strumenti innovativi volti a massimizzare i ricavi anche mediante l’ausilio delle nuove tecnologie applicate al mondo dell’advertising.

L’affidamento si intende anche con il vincolo di esclusiva in favore del CONCESSIONARIO.

2.1) spazi e servizi pubblicitari

L’affidamento è riferito all’esercizio della pubblicità sulle vetture e sulle pensiline, indicate in apposito allegato che costituisce parte integrante del presente capitolato.

L'affidamento si intenderà automaticamente esteso a tutti gli ampliamenti del parco veicoli e pensiline che dovessero intervenire nel corso del presente rapporto.

L'affidamento comprende, altresì, la presentazione e realizzazione di un progetto di valorizzazione della pubblicità attraverso l'ausilio di strumenti innovativi volti a massimizzare i ricavi anche mediante l'ausilio delle nuove tecnologie applicate al mondo dell'advertising.

2.1.a) Spazi, impianti, servizi e modalità di esecuzione della pubblicità

La pubblicità sulle vetture e sulle pensiline negli ambiti della gestione urbana ed extraurbana, oltre che attraverso tutte quelle attività che il CONCESSIONARIO avrà proposto nel progetto-offerta all'AZIENDA e che saranno da questa approvate, sarà effettuata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le modalità appresso indicate.

1. Sulle pensiline: impianti luminosi e non luminosi; sistemi innovativi per il supporto alla comunicazione e lo sfruttamento dell'interazione tra passeggero e pubblicità/impianti.
2. Sulle vetture: mediante l'utilizzo di tabelle e adesive; le adesive che dovessero occupare le parti in vetro dovranno avere le certificazioni di frangibilità oltre che la caratteristica "oneway", che consenta la visibilità dall'interno vettura verso l'esterno mediante l'utilizzo di pellicola microforata "oneway". Sarà esclusa la copertura con ogni mezzo pubblicitario delle parti vetrate del conducente.

Per le pellicole adesive in caso l'eventuale rimozione provochi danni rilevanti da valutare in contraddittorio con il concessionario, il ripristino dovrà essere a totale carico del concessionario.

Peraltro, è necessario che la pubblicità non copra, o non limiti l'accesso ai vari sportelli laterali, o alle prese d'aria per la ventilazione degli apparati di trazione: è opportuno quindi prevedere anche questo nei capitolati.

La concessionaria deve assicurarsi che i telaietti (bullonati e/o rivettati), che possono interessare canalizzazioni elettriche, apparecchiature, o cablaggi sottostanti i lamierati, non provochino malfunzionamento dei mezzi.

La pubblicità inoltre non deve coprire o non deve limitare l'accesso ai vari sportelli laterali, o alle prese d'aria per la ventilazione degli apparati di trazione.

Il progetto-offerta dovrà essere costruito con l'obiettivo di salvaguardare l'estetica delle pensiline e delle vetture, avendo cura che il sistema di comunicazione si integri con l'architettura delle strutture, minimizzando l'impatto pubblicitario anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie.

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale fosse reso possibile, da sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari e/o sviluppi tecnologici, l'effettuazione di altri tipi di pubblicità/comunicazione/interazione diverse da quelle oggetto del presente affidamento, l'ambito della gestione, previa specifica autorizzazione scritta dell'AZIENDA, si intenderà esteso a dette forme di pubblicità.

2.1.b) Prescrizioni pubblicità

La pubblicità per conto terzi sulle vetture e sulle pensiline, potrà essere effettuata a condizione che essa sia compatibile, a giudizio dell'AZIENDA, con la sicurezza e regolarità dell'esercizio del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Ogni innovazione deve essere preventivamente autorizzata dall'AZIENDA.

Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le disposizioni tecniche impartite dall'AZIENDA, nonché tutte le norme relative all'attività affidata.

L'AZIENDA, si riserva la possibilità di trasformare o modificare le linee del trasporto pubblico, ed il parco veicoli. In tali casi ogni eventuale spostamento e/o la rimozione delle strutture pubblicitarie avverrà, a cura e spese della ditta CONCESSIONARIA. Tutti i supporti pubblicitari, preventivamente approvati dall'AZIENDA, saranno predisposti a cura e spese del CONCESSIONARIO che si occuperà, altresì, della loro manutenzione in stato di perfetta efficienza e decorosa conservazione, provvedendo, in qualsiasi momento si rendesse necessario, alla loro sostituzione.

Tutte le installazioni ed esposizioni della pubblicità dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

In tutti i casi in cui si rendesse necessario, per esigenze relative all'esercizio del trasporto, il CONCESSIONARIO è tenuto a rimuovere in tutto o in parte a proprie spese, nei termini prefissati dall'AZIENDA, gli impianti pubblicitari interessati. In tali ipotesi il CONCESSIONARIO non potrà richiedere alcuna riduzione dei corrispettivi dovuti, né indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo quanto previsto all'art. 6.

Qualora il Concessionario non si uniformasse alla richiesta dell'AZIENDA questa avrà

facoltà di provvedere direttamente alla rimozione degli impianti pubblicitari addebitando alla stessa la spesa sostenuta. Per il recupero di dette spese l'AZIENDA potrà avvalersi della cauzione prestata. Entro 10 giorni dalla cessazione delle cause che hanno determinato la rimozione degli impianti, l'AZIENDA autorizzerà il concessionario al ripristino degli stessi.

Pubblicità all'interno delle vetture

La pubblicità all'interno delle vetture sarà effettuata:

- Mediante cartelli da cm 20x30 circa, con angoli arrotondati, da appendere all'interno delle vetture in ragione di 4 (quattro), come massimo, per vettura.
- Mediante vetrofanie da cm 30x20 circa da applicare ai vetri dei finestrini laterali in ragione di 3 (tre) sul lato sinistro e 2 (due) sul lato destro.
- Mediante cartelli da cm 70x25 da applicare, ove possibile, sulla parte superiore dei finestrini laterali entro profilati di alluminio o altro materiale plastico.

Pubblicità all'esterno delle vetture mediante pellicole adesive

L'uso di tali spazi dovrà riguardare la superficie esterna delle vetture e avverrà a mezzo di decorazioni integrali o parziali delle pareti esterne delle vetture dell'AZIENDA. E' ammessa anche la decorazione con adesive "oneway" anche delle zone vetrate. Per quanto concerne l'ingombro della decorazione, il CONCESSIONARIO si obbliga a realizzarlo nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le modalità di esecuzione dei lavori di allestimento dovranno preventivamente essere concordate con l'Azienda, secondo le esigenze di esercizio.

I tempi di allestimento di ogni vettura non potranno essere maggiori di 1 giornata lavorativa.

Non devono essere abbandonate attrezzature, materiali e quant'altro all'interno dei depositi aziendali, che possa costituire intralcio all'operatività del personale dell'AZIENDA.

L'AZIENDA metterà a disposizione del CONCESSIONARIO gli spazi che di volta in volta si renderanno liberi, dando la priorità alle esigenze di esercizio e manutenzione delle vetture stesse. Al riguardo si rimanda a specifici accordi con il responsabile dei depositi

Le attività devono avvenire nel rispetto della vigente normativa di sicurezza ed igiene

sul lavoro.

I mezzi, pronti per la decorazione, dovranno essere messi a disposizione del CONCESSIONARIO (o della ditta allestitrice) presso i depositi dell'AZIENDA, in apposite aree di lavorazione, previo lavaggio di tipo industriale.

Il CONCESSIONARIO garantisce, sotto la propria responsabilità che la ditta allestitrice eseguirà per proprio conto i lavori di allestimento, manutenzione ed eventuali rimozioni delle decorazioni, presso i depositi aziendali utilizzando materiali approvati dall'AZIENDA.

Il CONCESSIONARIO garantisce la perfetta aderenza e removibilità della pellicola alle vetture ed un'adeguata resistenza ai lavaggi successivi.

Il nominativo del personale addetto all'allestimento dovrà essere preventivamente comunicato all'AZIENDA ed essere chiaramente identificato.

L'AZIENDA si riserva di verificare, con proprio personale, le varie fasi della decorazione, nonché di effettuare saltuari controlli sui prodotti usati per l'allestimento e per la manutenzione.

Le decorazioni saranno mantenute in buono stato di conservazione e dovranno essere tempestivamente sostituite in caso di deterioramento a cura e spese del CONCESSIONARIO.

Qualora la vettura non potesse essere rimessa in esercizio, l'AZIENDA metterà a disposizione, ove possibile, un altro mezzo da decorare a cura e spese del CONCESSIONARIO.

In caso di sinistri che danneggino le decorazioni, il CONCESSIONARIO dovrà intervenire per la contestazione dei danni entro 48 ore dalla chiamata, concordando con il responsabile dell'AZIENDA il tempo di rimozione della pellicola danneggiata e di ripristino della decorazione.

In caso di sinistro, l'AZIENDA risponderà dei danni materiali alle decorazioni solo nei casi di responsabilità del proprio personale e limitatamente al valore del bene danneggiato.

Alla scadenza dei periodi di esposizione, che dovranno essere concordati tra le parti, il CONCESSIONARIO provvederà a sua cura, spese e responsabilità, all'asportazione completa della pellicola ed alla messa in ripristino dei mezzi.

In linea di principio per quanto riguarda i tempi ed i modi dell'asportazione della pubblicità integrale dai veicoli valgono le medesime indicazioni precedentemente

esposte riguardanti la decorazione degli stessi.

Restano a carico del CONCESSIONARIO eventuali danni alle decorazioni conseguenti a deterioramenti, atti vandalici, eventi naturali e/o accidentali.

2.1.c) Oneri a carico della Azienda Spa

Azienda si impegna all'espletamento delle seguenti attività:

1. fornitura pezzi di ricambio per le pensiline mod Vela;
2. manutenzione straordinaria e ordinaria;
3. manutenzione impianti elettrici installati sulle pensiline di fermata gestite da Azienda ed in particolare:
 - riparazione guasti elettrici su pensiline di nuova generazione (mod. vela) e di vecchia generazione (mod. IGP);
 - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati su pensiline di nuova generazione (mod. Vela) e di vecchia generazione (mod. IGP);
 - il controllo serale e notturno della perfetta efficienza e funzionalità degli impianti luminosi su pensiline di nuova generazione (mod. vela) e di vecchia generazione (mod. IGP).

Per le attività di cui sopra, la concessionaria corrisponderà all' Azienda complessivamente l'importo annuale di € 33.000,00 (trentatremila) iva esclusa quale rimborso forfaiario così ripartito: 25.000,00 € + iva per i consumi elettrici ed 8.000,00 € + iva per i costi legati alla manutenzione.

ART. 3 – DURATA E PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

La Concessione avrà la durata di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari esistenti all'inizio della concessione il CONCESSIONARIO subentrante avrà l'obbligo di rilevare da quello uscente i nuovi impianti da esso installati ad un valore residuale di € 8.000,00 (ottomila/00).

Il CONCESSIONARIO subentrante avrà altresì l'obbligo di versare al CONCESSIONARIO uscente l'eventuale imposta Comunale sulla pubblicità (ICP) da lui versata, nella misura della quota non goduta.

ART. 4 – COMMISSIONI PUBBLICITARIE

Il CONCESSIONARIO potrà assumere ordini per l'esposizione di pubblicità sino al termine del contratto e per un periodo non superiore di 6 (sei) mesi successivi alla scadenza.

L'AZIENDA si impegna a rilevare, o a far rilevare dall'eventuale CONCESSIONARIO subentrante, il portafoglio commissioni aventi efficacia oltre la scadenza contrattuale, ad un valore pari al 40% dell'importo residuo ed analogamente il CONCESSIONARIO a fine contratto avrà diritto a cedere i contratti ultrattivi alla stessa maniera suddetta.

ART. 5 – CORRISPETTIVO PER L'AZIENDA

Il CONCESSIONARIO, anche in virtù delle condizioni di offerta, è tenuto a corrispondere all'AZIENDA, quale canone di concessione il maggiore dei seguenti importi:

- a) L'importo dichiarato in sede di offerta, come canone annuale minimo garantito
- b) La royalty offerta in sede di gara, calcolata sul fatturato annuale imponibile del CONCESSIONARIO. La definizione di fatturato annuale imponibile è determinato come segue: fatturato lordo annuo al netto del costo di imposta di pubblicità (o canone sostitutivo d'imposta), di costi commerciali (nella misura forfettaria del 15%) e dei costi derivanti dai materiali fatturati, oltre IVA.

L'importo minimo garantito sarà corrisposto attraverso rate trimestrali posticipate con pagamento a 60 gg. dffm.

Ai fini della determinazione dell'eventuale conguaglio, il CONCESSIONARIO sarà tenuto a presentare apposito rendiconto analitico (a livello di singolo ordine) entro 30gg dal termine di ciascuna annualità. L'importo dell'eventuale conguaglio sarà fatturato dall' AZIENDA e corrisposto dal concessionario a 60gg dffm.

Il CONCESSIONARIO riconoscerà all' AZIENDA il diritto ad ogni controllo contabile ed è tenuta ad esibire, in qualunque momento venga richiesto dall' AZIENDA, le scritture contabili, le fatture, le commissioni e qualsiasi altro documento connesso all'attività pubblicitaria oggetto del presente contratto.

Revisione del canone garantito:

il canone minimo garantito annuo potrà subire variazioni in ragione di importanti variazioni del mercato pubblicitario che porteranno le parti a negoziare in buona fede nuove conseguenti condizioni. Vedasi clausola di incontro Art. 19.

ART. 6 – INTERRUZIONE O LIMITAZIONE DEL SERVIZIO

L'AZIENDA non risponde del mancato esercizio della pubblicità in questione in conseguenza di eventuale sospensione, variazione o diminuzione del servizio, per guasti, mancanza di energia, sciopero dei dipendenti e per altre cause di qualsiasi natura. Il CONCESSIONARIO non avrà diritto alla riduzione del canone minimo garantito, né a qualunque altro indennizzo derivante da interruzioni o limitazioni del servizio di trasporto a seguito di provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità. Sarà fatto salvo il caso in cui eventi di particolare gravità, con durata superiore a 3 giorni consecutivi, rendano impossibile lo sfruttamento pubblicitario di almeno il 90% degli spazi e servizi oggetto del presente contratto. In tale ipotesi i corrispettivi dovuti dal CONCESSIONARIO all'AZIENDA saranno proporzionalmente ridotti in relazione all'effettivo utilizzo degli spazi pubblicitari.

ART. 7 – SPAZI IN RISERVA DELL' AZIENDA

L'AZIENDA si riserva il diritto di collocare su tutte le pensiline la mappa dei percorsi e delle linee, gli orari, le informazioni di esercizio e le promozioni per l'utilizzo del mezzo pubblico e dei servizi gestiti dall'AZIENDA, mediante l'utilizzo di un apposito spazio sul cristallo di fondo (schiena della pensilina) a destra (guardando la pensilina dall'esterno e dal lato di arrivo del bus)

ART. 8 – PUBBLICITA'

Il CONCESSIONARIO potrà avvalersi, per i rapporti con la clientela, come d'uso, di agenzie, agenti, centri media, etc..., rimanendo nella totale discrezionalità del cliente la scelta di eventuali professionisti per la parte relativa al bozzetto grafico.

Eventuali rapporti fra il CONCESSIONARIO ed il cliente, che abbiano per oggetto realizzazioni di bozzetti, esulano dal presente contratto.

Il CONCESSIONARIO dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai versamenti (imposte di pubblicità ecc...), che questi dovranno effettuare nel rispetto delle norme vigenti. L'AZIENDA viene pertanto sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati adempimenti del cliente nei confronti delle amministrazioni interessate,

conservando, tuttavia, il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver contestato ripetuti inadempimenti.

L'AZIENDA non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la piena disponibilità. A tal proposito il CONCESSIONARIO manleva espressamente l'AZIENDA da qualunque pretesa da parte di terzi.

Il CONCESSIONARIO effettuerà le esposizioni pubblicitarie nel pieno rispetto della normativa vigente e del Codice della Strada, nonché delle prescrizioni tecniche fornite da AZIENDA (vincoli relativi al servizio), delle prescrizioni e regolamenti comunali, nonché delle prescrizioni, disposizioni e/ o norme emanate dagli Enti preposti.

Il CONCESSIONARIO si impegna a non esporre messaggi che risultassero in contrasto con norme di ordine pubblico, etico e morale, contrarie al buon costume, lesive dei diritti individuali e costituzionali o lesive dell'immagine dell'AZIENDA e dei suoi interessi. Il CONCESSIONARIO si impegna, altresì, a rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

L'AZIENDA potrà richiedere la rimozione della pubblicità in contrasto con quanto sopra indicato. La rimozione dovrà pervenire entro 48 ore a carico del CONCESSIONARIO. In caso di inadempimento, l'AZIENDA è legittimata a procedere in proprio alla rimozione, addebitando al CONCESSIONARIO tutte le spese relative.

ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DA IMPEGNI DI PUBBLICITÀ

L'AZIENDA sarà estranea ad eventuali obblighi in capo al CONCESSIONARIO per impegni assunti o per eventuali fatti illeciti propri o dei suoi dipendenti connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 10 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Nessun onere e responsabilità possono derivare all'AZIENDA per eventuali infortuni agli incaricati del CONCESSIONARIO addetti al montaggio, allo smontaggio e a tutte le operazioni comunque inerenti la pubblicità di cui trattasi, in quanto il CONCESSIONARIO deve provvedere alle necessarie coperture assicurative ed osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia anche antinfortunistica.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'AZIENDA non assume alcuna responsabilità per mancanze, danni, furti, distruzioni, infortuni od altro che dovessero derivare al CONCESSIONARIO, o a suoi dipendenti, o a terzi, nell'esecuzione dell'attività pubblicitaria.

Il CONCESSIONARIO assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare all'AZIENDA, al suo personale o a terzi per fatto del CONCESSIONARIO o dei suoi dipendenti o aventi causa nell'esecuzione dell'attività pubblicitaria, tenendo, perciò, manlevata ed indenne l'AZIENDA da qualsiasi pretesa o richiesta che, al riguardo, le venisse mossa anche dalla clientela del CONCESSIONARIO. A tal fine, il CONCESSIONARIO deve dotarsi di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché a copertura per danneggiamenti relativi alla spoliazione della pubblicità integrale e per incendio, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); copia di tale polizza sarà consegnata all'AZIENDA alla sottoscrizione del contratto.

Qualora, per motivi inerenti al servizio pubblico di trasporto, si rendesse necessaria l'interruzione del servizio anche per sciopero del personale e per ragioni di ordine pubblico, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'AZIENDA per eventuali danni che ciò potesse arrecare al CONCESSIONARIO il quale non potrà avanzare pretese di indennizzo e/o rimborso o riduzione di corrispettivo, salvo quanto previsto all'art.6.

ART. 12 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il CONCESSIONARIO si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari locati, salvaguardando il valore commerciale dell'asset pubblicitario affidato.

Il CONCESSIONARIO potrà svolgere le attività operative necessarie all'esecuzione dell'affidamento direttamente o per il tramite di altre società delle quali potrà avvalersi previa segnalazione formale all'AZIENDA.

Il CONCESSIONARIO, con la propria organizzazione, sostenendo tutti i necessari costi, dovrà provvedere, senza alcun onere per la stazione appaltante ai seguenti oneri:

- alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità o canone sostitutivo;
- alla manutenzione degli impianti e delle strutture pubblicitarie ed alla loro pulizia;
- alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
- all'incasso degli importi dovuti,
- alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;

- alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità dai manufatti;
- alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
- a quanto altro necessario e qui non elencato.

ART. 13 – IMPEGNI DELL’AZIENDA

L’AZIENDA metterà a disposizione del CONCESSIONARIO le vetture e le pensiline, come definiti nel presente contratto, astenendosi da qualsiasi attività, diretta o indiretta, che possa porsi in concorrenza con l’oggetto del presente accordo. Gli spazi riservati all’AZIENDA specificati all’Art. 7 verranno utilizzati esclusivamente per le attività ivi descritte

L’AZIENDA si impegna a garantire al personale incaricato dal CONCESSIONARIO l’accesso ai depositi affinché possano essere espletate tutte le mansioni del presente contratto, ivi inclusi controlli e sopralluoghi relativi alla gestione della pubblicità.

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fanno parte integrante del contratto di affidamento, oltre ai documenti di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale) predisposti dall’AZIENDA per l’espletamento della procedura di gara, l’offerta tecnica e i relativi allegati presentati dal CONCESSIONARIO nell’ambito della procedura di gara.

ART. 16 – GARANZIE E FIDEJUSSIONE

Unitamente all’offerta tecnico-economica, il CONCESSIONARIO dovrà presentare una dichiarazione contenente l’impegno a presentare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione a garanzia della corretta esecuzione della prestazione contrattuale, d’importo pari ad 1 (uno) trimestre di quanto dichiarato quale canone minimo garantito annuo offerto in gara.

ART. 17 – CESSIONE DI ATTIVITA’ O RAMO D’AZIENDA

Qualora nel corso della locazione l’AZIENDA cedesse a terzi a qualsiasi titolo, anche per ordine della Pubblica Autorità, in tutto o in parte la propria attività di pubblico trasporto, con conseguente attribuzione della disponibilità di una quota di qualsiasi entità o composizione del proprio parco veicolare e di pensiline, si impegna, per quanto nella sua possibilità, a

trasferire a tale nuovo soggetto anche la quota parte del rapporto qui regolamentato, alle medesime condizioni e garantendo che il CONCESSIONARIO la proseguirà senza modificazioni che non siano concordate tra le parti e senza che la ripartizione così operata possa in alcun modo pregiudicare i diritti o accrescere gli obblighi del CONCESSIONARIO come qui regolamentati.

ART. 18 – IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI QUALCHE FORMA DI PUBBLICITÀ

Qualora nel corso del rapporto divenisse impossibile – o comunque ingiustificatamente oneroso per una o entrambe le parti – una delle forme di pubblicità previste dal presente capitolato, il rapporto contrattuale proseguirà limitatamente alle altre forme di pubblicità riducendo corrispondentemente il corrispettivo previsto e rimodulando le altre obbligazioni che le parti hanno assunto nel presupposto che tale forma di pubblicità fosse consentita. In tale evenienza è comunque in facoltà di ciascuna delle parti di scegliere di recedere dal contratto.

ART. 19 – CLAUSOLA DI INCONTRO

Qualora, nel corso della vigenza del contratto che sarà stipulato con il concessionario della presente procedura di gara, si verificasse una delle seguenti circostanze gravi e imprevedibili non imputabili all'Azienda o al CONCESSIONARIO, quali:

- a. una grave crisi di profilo nazionale e internazionale- economica, sanitaria, o geopolitica; o
- b. una flessione estremamente significativa del mercato pubblicitario, riscontrabile da dati ufficiali Nielsen sul mercato pubblicitario;
- c. l'entrata in vigore di una disposizione di legge o regolamento avente ad oggetto l'introduzione e / o l'aumento di imposte strettamente connesse all'attività pubblicitaria; o
- d. l'entrata in vigore di norme e/o richieste/ordini derivanti dalle competenti autorità che limitino e/o escludano lo svolgimento dell'attività pubblicitaria;

che impattino significativamente sull'equilibrio economico-finanziario del contratto stipulato in ragione dell'offerta presentata in fase di gara (intendendosi per "impatto significativo" una flessione dei ricavi pubblicitari superiore al 25% rispetto a quelli conseguiti nel primo anno di gestione), rendendo eccessivamente onerosa la prestazione posta a base di gara

(di seguito l'“Evento”), le obbligazioni a carico del CONCESSIONARIO o di AZIENDA saranno riequilibrate in coerenza con l'entità dell'Evento.

Così come in caso di:

- a. modifiche normative nazionali inerenti il tpl ed attività connesse;
- b. modifiche normative regionali inerenti il tpl ed attività connesse in particolare riferimento alle previsioni del bando di gara per l'affidamento del servizio di tpl,

che vadano ad impattare su modalità e caratteristiche del servizio di pubblicità su bus e pensiline,

AZIENDA e CONCESSIONARIO negozieranno in buona fede e con i migliori sforzi, nell'ottica della continuità dell'accordo, le modalità da attuare per ripristinare l'equilibrio economico iniziale e operativo, ivi compresa la possibilità di rideterminare i corrispettivi riconosciuti e la durata contrattuale. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, sarà possibile per il CONCESSIONARIO recedere dal contratto, garantendo nove (9) mesi di preavviso, e gli impianti/strutture pubblicitarie realizzati dal CONCESSIONARIO, potranno essere riscattati da AZIENDA (al valore residuo che verrà comunicato dal CONCESSIONARIO), oppure in alternativa rimossi dal CONCESSIONARIO medesimo.

Ancona, 14/02/2017

Conerobus Spa
L'Amministratore Delegato

Dott. Muzio Papaveri

